

# COMUNE DI COSTA DI MEZZATE VIA ROMA, 19 – C.A.P. 24060 – PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla deliberazione consiliare n. 9 del 08.09.2020

# Regolamento

del

# Registro dei Volontari



VIA ROMA, 19 - C.A.P. 24060 - PROVINCIA DI BERGAMO

#### Articolo 1 - Oggetto e finalità

- 1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.
- 2. L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento persegue una duplice finalità:
- a) favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella comunità, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere del comune;
- b) integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

#### Articolo 2 - Volontario

- 1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

### Articolo 3 - Prestazione e obblighi del volontario

- 1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
- 2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
- 3. I volontari si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengono in contatto a causa della loro attività.



VIA ROMA, 19 - C.A.P. 24060 - PROVINCIA DI BERGAMO

### Articolo 4 - Obblighi dell'Amministrazione

- 1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.
- 2. All'Amministrazione Comunale spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività.
- 3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a:
  - a. comunicare preventivamente al volontario, i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché lo stesso possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;
  - b. garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a proprio carico, trattandosi del beneficiario finale delle attività dei singoli volontari e dalla stessa coordinate;
  - c. vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari;
  - d. adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla sfera personale e patrimoniale dei volontari;
  - e. fornire ai volontari apposto cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
- 4. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

#### Articolo 5 - Registro dei Volontari

- 1. È istituito il Registro dei Volontari a cui sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
- 2. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
- 3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
- 4. Il Registro è tenuto dall'ufficio Tecnico. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.



VIA ROMA, 19 - C.A.P. 24060 - PROVINCIA DI BERGAMO

#### Articolo 6 - Bando

- 1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Tecnico pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
- 2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
- 3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari, da presentarsi mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Amministrazione Comunale e sul sito web istituzionale, sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.
- 4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

#### Articolo 7 - Requisiti

- 1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
  - a. essere maggiorenne;
  - b. residenza nel Comune di Costa di Mezzate e/o nei comuni limitrofi;
  - c. idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell'attività prevista;
  - d. per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
  - e. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
- 2. Possono richiedere l'iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente regolamento anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento della specifica attività. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
- 3. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
- 4. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.
- 5. Possono aderire ed essere iscritti al registro dei volontari tutti quei candidati ritenuti idonei, che già fanno parte di altre Associazioni, sia all'interno del medesimo territorio e sia di territori limitrofi.



VIA ROMA, 19 - C.A.P. 24060 - PROVINCIA DI BERGAMO

#### Articolo 8 - Copertura assicurativa

- 1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
- 2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
- 3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

#### Articolo 9 - Rimborsi spese

- 1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
- 2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
- 3. Al volontario possono essere rimborsate tutte quelle spese, che opportunamente documentate, abbia dovuto in via emergenziale sostenere durante lo svolgimento delle attività.

### Articolo 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

- 1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
- 2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
- 3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.